

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUCCIERO, MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, PALUMBO, PETTINATO, CALLEGARO, AZZOLLINI, CARUSO Antonino, FOLLIERI, MELONI, LISI, MAGNALBÒ, RAGNO, PELLICINI, PONTONE, PASQUALI, SILIQUINI, VALENTINO, BATTAGLIA, BOSELLO, MILIO, PINGGERA, CONTESTABILE, BALDINI, FUMAGALLI CARULLI, CAMBER, CORTELLONI, MUNGARI, MISSERVILLE, DIANA Lino e GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1997

Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16

ONOREVOLI SENATORI. - I primi due articoli si riferiscono alla rivalutazione dei redditi del periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni.

Secondo l'articolo 15 della legge 20 settembre 1980 n. 576, la rivalutazione veniva riconosciuta dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con un «raffreddamento», poichè doveva essere calcolata al 75 per cento degli indici ISTAT.

L'ultimo comma dello stesso articolo 15 attribuiva, però, alla Cassa, tenuto conto dell'andamento finanziario, la facoltà di richiedere ai Ministeri vigilanti la variazione di tale percentuale.

La variazione era espressamente subordinata all'adozione di apposito decreto interministeriale e avrebbe avuto decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto stesso.

Nel 1988, il Consiglio di amministrazione della Cassa ritenne di poter chiedere che la rivalutazione avvenisse al cento per cento a partire dai redditi del 1988 (cioè dall'anno della richiesta). Tale richiesta fu supportata da apposito studio attuariale sulla compatibilità della misura con gli equilibri finanziari dell'Ente.

I Ministeri vigilanti accolsero la richiesta e, con decreto ministeriale 25 settembre 1990 decretarono l'aumento della percentuale dal 75 per cento al 100 per cento per le pensioni liquidate dal primo gennaio 1991.

Collegando la richiesta della Cassa con lo studio attuariale connesso e il decreto dei ministeri vigilanti, si deve ritenere che l'aumento della percentuale dal 75 per cento al 100 per cento si riferisse soltanto ai redditi degli anni posteriori al 1990 (anno del decreto interministeriale).

È però accaduto che, a causa della eccessiva genericità del decreto, alcune decisioni giurisprudenziali e da ultimo anche la suprema Corte di cassazione, abbiano affermato che la rivalutazione al 100 per cento debba essere applicata per le pensioni decorrenti dal 1991, con riferimento a tutti gli anni rientranti nel calcolo della pensione, quindi, anche per i redditi prodotti antecedentemente al 1991.

Si tratta di una interpretazione non aderente alla originaria richiesta della Cassa e ai conseguenti studi attuariali disposti, che sarà molto gravosa per gli equilibri finanziari dell'ente.

Gli effetti di una rivalutazione al 100 per cento dei redditi per tutto il periodo di riferimento, infatti, risultano particolarmente gravosi e imprevisi, perchè la verifica attuariale, che ha preceduto il decreto ministeriale, aveva considerato gli oneri di tale rivalutazione soltanto per i redditi relativi agli anni posteriori al decreto (perciò anche con un lento e progressivo aumento della misura delle pensioni). Inoltre è accaduto che la successiva legge 11 febbraio 1992, n. 141, abbia notevolmente aumentato la misura delle pensioni (ad esempio elevando ad 1,75 il coefficiente per il calcolo ed elevando altresì la misura delle pensioni minime da sei a otto volte il contributo soggettivo, con estensione di questa misura a tutte le pensioni erogate e cioè: indirette, reversibili, invalidità e inabilità).

Gli effetti congiunti della legge n. 141 del 1992 e del decreto, se male interpretato, risultano, pertanto, eccessivamente onerosi per la Cassa.

Da ultimo va osservato che l'interpretazione del decreto data dalla giurisprudenza verrebbe a creare di fatto, un'enorme e ingiustificata disparità di trattamento tra le

pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1991 (che sarebbero determinate con una rivalutazione al 100 per cento di tutti i redditi presi a riferimento per il calcolo) e quelle con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1991 che sono state determinate con una rivalutazione al 75 per cento di tutti i redditi di riferimento.

La corretta interpretazione del decreto seguita dalla Cassa consente, invece, un minimo incremento annuale degli importi delle pensioni da erogare conseguente alla rivalutazione al 100 per cento dei redditi di riferimento solo per gli anni successivi al 1990, evitando così, pericolosi e ingiustificati fenomeni di «pensioni d'annata».

La terza norma, (articolo 3) riguarda l'individuazione dell'anno dal quale cominciano a decorrere le rivalutazioni delle pensioni dopo la loro maturazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980 n. 576 e successive modifiche.

L'applicazione del predetto articolo fatta dalla Cassa dalla sua entrata in vigore ad oggi prevede che la rivalutazione delle pensioni, in base agli indici ISTAT, avvenga dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, previa apposita delibera annualmente adottata dal Consiglio di amministrazione. Ciò appare anche tecnicamente corretto in quanto l'indice di rivalutazione che prende a riferimento l'anno di maturazione del diritto a pensione viene rilevato dall'ISTAT all'inizio dell'anno successivo a quello di decorrenza del pensionamento. La norma attualmente vigente prevede, conseguentemente, che la decorrenza delle rivalutazioni avvenga dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera (che non può essere adottata senza il necessario presupposto della conoscenza dei dati

ISTAT per l'anno di riferimento come disposto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 141).

In senso conforme a questa interpretazione si sono espresse alcune sentenze della Corte di cassazione.

Una più recente sentenza della stessa corte di cassazione (questa volta a sezioni unite) ha espresso però, una opinione diversa, affermando che la rivalutazione va fatta dal primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione.

Questa interpretazione è in contrasto con il dettato legislativo e anche illogica, perchè una pensione maturata alla fine di un anno dovrebbe essere rivalutata dall'inizio dell'anno successivo, mentre, tra i due momenti, non vi è stata svalutazione.

Per quanto esposto, vi è necessità e urgenza della interpretazione autentica della norma sia per evitare che accresca a dismisura il contenzioso amministrativo e giudiziario, sia per evitare il pericolo per la Cassa di dover riliquidare tutte le pensioni erogate dal 1982 a oggi secondo i nuovi criteri di rivalutazione da ultimo enunciati dalla Cassazione, esponendo, così, la Cassa stessa ad oneri gravosissimi.

Le tre norme oggetto del disegno di legge d'interpretazione autentica, se applicate secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, comporterebbero gravosissimi oneri finanziari a carico della cassa, valutabili approssimativamente in alcune centinaia di miliardi.

Ciò comprometterebbe seriamente, e a breve termine, gli equilibri finanziari dell'ente di previdenza degli avvocati, sconvolgendo tutti i programmi e i piani finanziari che la Cassa aveva deliberato secondo criteri di prudente e sana amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

«L'eventuale variazione, di cui al quarto comma, si applica soltanto ai redditi prodotti negli anni successivi a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 13».

Art. 2.

1. Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990, concernente l'aumento della percentuale dal 75 al 100 per cento per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, si applica soltanto ai redditi prodotti negli anni successivi a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 3.

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, va interpretato nel senso che la rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si applica a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è maturato il diritto alla pensione stessa.